



Sistema di trasmissione telematica dei dati delle ricette

Data 08 marzo 2011
Categoria professione

Avvio a regime del sistema di trasmissione telematica dei dati delle ricette del SSN da parte dei medici prescrittori, presso le regioni Valle d'Aosta, Emilia Romagna, Abruzzo, Campania, Molise, Piemonte, Calabria, Liguria, Basilicata e la provincia Autonoma di Bolzano.

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 febbraio 2011, Gazzetta Ufficiale n. 53 del 05.03.11

Questo decreto sancisce la fine della fase sperimentale per quanto riguarda la trasmissione telematica dei dati delle ricette del SSN da parte dei medici prescrittori.

Infatti, questa nuova incombenza telematica sarà obbligatoria dal 1° aprile 2011 per i medici della Valle d'Aosta; dal 1° maggio 2011 per i medici dell'Emilia-Romagna; dal 1° luglio 2011 per i medici dell'Abruzzo, della Campania, del Molise, del Piemonte e della provincia autonoma di Bolzano; dal 1° settembre 2011 per i medici della Calabria e della Liguria e dal 1° ottobre 2011 per i medici della Basilicata.

La normativa prevede che vengano inviati i seguenti dati obbligatori ([articolo 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26.03.08](http://www.medicoeleggi.com/argomenti000/italia2008/400140-5.htm)): codice fiscale dell'assistito ovvero codice STP o indicazione dell'area geografica di provenienza (UE/extraUE), codice della ricetta, diagnosi e codice ICD9, dati relativi alle eventuali esenzioni, note AIFA, dati delle prescrizioni, tipo di ricetta, data di compilazione, visita ambulatoriale o domiciliare.

E' previsto che i dati personali e sensibili siano trattati in conformità alla disciplina dettata dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ([articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26.03.08](http://www.medicoeleggi.com/argomenti000/italia2008/400140-2.htm)).

Il provvedimento ricorda che il medico in rapporto di convenzione con il S.S.N. è tenuto al rispetto di questi adempimenti ([ACN Medicina Generale 2009, articolo 20](http://www.medicoeleggi.com/argomenti000/italia2009/401277-a.htm)) e che l'eventuale inadempienza si intende verificata nel caso in cui le ricette prescritte e trasmesse telematicamente, siano, su base mensile, inferiori all'80% del totale delle ricette compilate dal medesimo medico, per le quali risultano al Sistema tessera sanitaria erogate le relative prestazioni di farmaceutica e specialistica ambulatoriale.

E' previsto che con successivi decreti verrà esteso tale programma anche alle rimanenti regioni e province autonome.

[vai a medico e leggi](http://www.medicoeleggi.com/argomenti000/italia2011/403060.htm)